Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 20 novembre 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 279 DEL 20 NOVEMBRE 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n 53: **Linificio e canapificio nazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1958. — **Manifattura A. Testori di G., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1958. — **T.U.S.A. - Trasporti urbani società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1958. — **Società per azioni Officine meccaniche Bertoni e Cotti, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1958. — **Società per azioni Cappellificio Cervo, in Sagliano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1958. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1958. — **Società per azioni Ville Turro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1958. — **Società anonima Magazzini Frigoriferi Ponte Chiasso, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1958. — **Società anonima Borgo Venezia, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1958. — **Società per azioni O.F.A., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1958. — **Società anonima Frigoriferi Lugo, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1958. — **Società per azioni O.F.A., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1958. — **Società per azioni Giuseppe e Fratelli Bonaiti, in Calolziocorte:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1958. — **Società per azioni Angelo e Mario fratelli Bettini, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1958. — **Società autolinee Roma, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1958. — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1958. — **Aretusa - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1958 — **Elios - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1958. — **Comune di Saronno:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1958. — **S.A.S.A. - Società per azioni scatolificio ambrosiano, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1958. — **Fabbrica cappelli di feltro Vaurina, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1958. — **G. Panizza e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse nel 1951 sorteggiate il 27 ottobre 1958. — **G. Panizza e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse nel 1954, sorteggiate il 27 ottobre 1958. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 90.000.000 sorteggiate il 30 ottobre 1958. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni del prestito di L 75.000.000 sorteggiate il 30 ottobre 1958. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 50.000.000 sorteggiate il 29 ottobre 1958. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L 16.000.000 sorteggiate il 29 ottobre 1958. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 8.000.000 sorteggiate il 29 ottobre 1958 — **Società per azioni SIMBI, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1958. — **Carapelli, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1958. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Premi sorteggiati il 9 novembre 1958 — **S.A.C.E.F. - Società** ***anonima costruzione*** **esercizio funivie, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1958. — **Società per azioni Officine Bossi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1958. — **Ditta ing. Leopoldo Biasi e C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1958. — **Conceria I. Zavater e f.lli Barana,** ***società per azioni,*** **in S. Giovanni Lupatoto (Verona):** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Cave di Domegliara, in Domegliara (Verona):** Estrazione di obbligazioni. — **Ledoga - S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1958. — **La Centrale - S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1958. — **Finanziaria Tollegno, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1958, n. 1006.

Ricerca, estrazione e utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei comuni di Fusignano, Castel Bolognese, Faenza, Solarolo, Bagnara di Romagna, Cotignola, Lugo e Sant'Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il voto 17 gennaio 1958, n. 22, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti comuni della provincia di Ravenna:

Fusignano, Castel Bolognese, Faenza, Solarolo, Bagnara di Romagna, Cotignola, Lugo e Sant'Agata sul Santerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1958

GRONCHI

FANFANI — TOGNI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1958
Atti del Governo, registro n 115, *foglio n* 13 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1958, n. 1007.

Ricerca, estrazione e utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio del comune di Conselice, in provincia di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica Amministrazione il territorio del comune di Conselice in provincia di Ravenna;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il voto 14 giugno 1957, n. 1051, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio del comune di Conselice in provincia di Ravenna sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1958

GRONCHI

FANFANI — TOGNI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 12. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1008.

Nuova misura del diritto di monopolio per l'introduzione dalla Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433;

Ritenuta la necessità di adeguare il diritto di monopolio dovuto per l'introduzione dalla Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi al prezzo speciale di vendita del sale del Monopolio destinato agli stessi usi;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, è sostituita nel modo seguente:

« *b*) per il sale minerale comune, introdotto direttamente dalla Sicilia:

1) dagli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nel primo comma dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006: L. 17 al kg.;

2) da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi: L. 2 al kg.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo è di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 10. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1009.

Determinazione del tenore salino dei capperi salati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, con il quale è stata stabilita la tabella delle quantità di sale (tenori salini) da prendersi a base per il calcolo tanto della restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale di cui all'art. 23 della predetta legge n. 907, quanto del diritto di monopolio dovuto per l'introduzione di prodotti salati, di cui all'art. 14 della stessa legge n. 907;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, che ha sostituito la suddetta tabella;
Ritenuta la necessità di completare la tabella stessa con l'inclusione del tenore salino dei capperi salati;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle quantità di sale (tenori salini) stabilita con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine	PRODOTTO ESPORTATO	Tenore salino forfetario	
		per ogni 100 kg. di prodotto lordo	per ogni 100 kg. di prodotto netto
22	Capperi salati - kg.	—	25

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 11. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1010.

Modifiche al regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, istitutivo della medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, che istituisce per gli ufficiali della Guardia di finanza la medaglia al merito di lungo comando;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

I periodi minimi di comando di reparto previsti dall'art. 3 del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, per il conferimento agli ufficiali della Guardia di finanza della « Medaglia militare al merito di lungo comando » sono così modificati:

Medaglia d'oro . . . . 20 anni
Medaglia d'argento . . . . . . 15 anni
Medaglia di bronzo . . . . . . 10 anni

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 9. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1958.

Costituzione, per il biennio 1958-60, del Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 29 maggio 1958, con il quale sono stati istituiti tre distinti Comitati regionali, aventi il compito di studiare il piano di assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata, nella Puglia e nella Calabria e di fare proposte sull'impiego dei mezzi finanziari destinati a detto scopo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla costituzione del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

E' costituito per il biennio 1958-1960, il Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza.

Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza, ed è composto dai seguenti membri:

1. Caponi dott. prof. Unico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;
2. Montinaro dott. Luigi, in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro;
3. Margherita cav. Giuseppe; Morlino avv. Aldo; Salfi perito agrario comm. Antonio e Lo Sardo dottor Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro della agricoltura;
4. Manco Antonio e Marsico Giuseppe, in rappresentanza dei coltivatori diretti;
5. Ronzano Pasquale; Blasi Michele; Ruggieri Gioacchino; Miglionico Angelina; Manieri Donato e Pergola Rocco, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
6. Ardizzone dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
7 Chiantini dott. Lorenzo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
8. Favella rag. Francesco, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
9. Tramutoli dott. Alfredo, in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;
10. Scafuri Giuseppe, in rappresentanza del patronato delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani;
11. Grimolizzi geom. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto di assistenza sociale dell'Opera nazionale assistenza religiosa e morale agli operai;
12. Costa Vincenzo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale;
13. Pietragalla Emanuele, in rappresentanza dell'Istituto tutela o assistenza ai lavoratori;
14. Grieco Vito Donato, in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza;
15. Cardone geom. Donato, in rappresentanza dell'Ente di assistenza sociale;
16. Camardese avv. Carmine, in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale;
17 Porra cav. Gioacchino, in rappresentanza dell'Ente di patrocinio e assistenza per coltivatori diretti;
18. Finocchi Luigi, in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(6028)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1958.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1958, con il quale è stato fissato al 31 ottobre 1958 il termine di scadenza della gestione commissariale dell'Ente predetto;

Considerato che, in attuazione del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 316, spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la nomina di due membri, di cui uno effettivo ed uno supplente, del Collegio sindacale dell'Ente stesso;

Decreta:

L'ing. Carlo Migliaccio è nominato sindaco effettivo ed il dott. Giovanni Sideri è nominato sindaco supplente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », a decorrere dal 1° novembre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(6006)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1958.

Condizioni per la incorporazione del Monte di credito su pegno di Urbania con sede in Urbania (Pesaro), nella Cassa di risparmio di Pesaro con sede in Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i regi decreti 25 maggio 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1938, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Viste le delibere consiliari dell'8 e del 18 giugno 1958, rispettivamente, del Monte di credito su pegno di Urbania e della Cassa di risparmio di Pesaro;

Visto il decreto, in data 2 settembre 1958, n. 928, del Presidente della Repubblica, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Urbania nella Cassa di risparmio di Pesaro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Urbania con sede in Urbania (Pesaro), nella Cassa di risparmio di Pesaro, disposta con decreto in data 2 settembre 1958, n. 928, dal Presidente della Repubblica, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Pesaro di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Urbania, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte di credito su pegno di Urbania e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

b) incameramento da parte della Cassa di risparmio di Pesaro del patrimonio netto del Monte di credito su pegno di Urbania, ammontante a L. 1.438.892;

c) impegno da parte della Cassa di risparmio di Pesaro di assicurare il servizio delle operazioni di credito su pegno nel territorio del comune di Urbania;

d) impegno da parte della Cassa di risparmio di Pesaro di mantenere agli Istituti riuniti di assistenza e beneficenza di Urbania (I.R.A.B.) ed all'Ente comunale di assistenza di Urbania (E.C.A.) i locali attualmente occupati quali sede di uffici a canone di affitto di favore, avuto riguardo al loro specifico carattere di beneficenza e di assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(6020)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1958.

Sostituzione di alcuni membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stato istituito in Foggia l'Ente autonomo « Fiera di Foggia » ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1956, n. 261, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1956, concernente la nomina per il triennio 14 settembre 1956-13 settembre 1959, dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuta la necessità di sostituire il rappresentante del Banco di Napoli e quello del Consorzio generale per la bonifica e trasformazione fondiaria della Capitanata, in base alle comunicazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

I signori dott. Giuseppe della Pia e dott. Alberto Mastromarino sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia » in rappresentanza, rispettivamente, del Banco di Napoli e del Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata, in sostituzione dei signori dott. Luigi Saraciao e ing. Luigi Turtur.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1958

Il Ministro: Bo

(6124)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1958.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le Fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina del segretario generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 13 dello statuto predetto;

Vista la deliberazione 22 luglio 1958, con la quale la Giunta esecutiva dell'Ente ha espresso parere favorevole alla nomina, per l'anno 1959, a segretario generale, del prof. Alcino Cesari, proposta dal presidente;

Decreta:

Il prof. Alcino Cesari è nominato, per l'anno 1959, segretario generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1958

Il Ministro: Bo

(6122)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1958

Nomina di due membri del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le Fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 15 novembre 1957, concernente la nomina del Consiglio generale dell'Ente predetto per gli esercizi finanziari 1957, 1958 e 1959;

Viste le lettere n. R. 301 e n. R. 303, in data 10 ottobre 1959, con il quale il presidente dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, ha provveduto, ai sensi dell'art. 9 del relativo statuto, alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori e degli espositori nel Consiglio generale dell'Ente stesso;

Decreta:

I signori Pietro Sangiorgi e Domenico Pirazzini sono nominati membri del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e degli espositori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1958

Il Ministro: Bo

(6123)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 59, il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 80.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6181)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 63, il comune di Sant'Arpino (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.870.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6182)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 54, il comune di Frattamaggiore (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6183)

Autorizzazione al comune di Giano nell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 56, il comune di Giano nell'Umbria (Perugia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6184)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 57, il comune di Pergola (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6185)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 86, il comune di Taglio di Po (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6186)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 84, il comune di Cesena (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6187)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 51, il comune di Terracina (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6188)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1958, registro n. 30 Finanze, foglio n. 106, è stato dichiarato inammissibile, perchè presentato fuori termine, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 marzo 1958, il ricorso pervenuto al Ministero delle finanze il 24 maggio 1957, proposto dal presidente del C.R.A.L. di Cosina di Faenza, avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria ha respinto la sua richiesta di rimborso della somma di L. 144.980 spese per riparazioni alla *locale ex casa del fascio*.

(6192)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

7ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Maremmana »

Si notifica che il giorno 10 dicembre 1958, alle ore 10, in Roma, presso la *Direzione generale del debito pubblico*, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 7ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Maremmana (regio decreto 10 febbraio 1861, n. 4653, 19 febbraio 1862, n. 473, e legge 25 marzo 1950, n. 166) tutte in circolazione in Gran Bretagna.

Sarà estratta la quantità stabilita dalla relativa tabella di ammortamento e cioè n. 1026 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1959, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(6013)

21ª Estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 % - 1936

Si rende noto che il giorno 12 dicembre 1958, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la 21ª estrazione di una serie del Prestito redimibile 5 % 1936, in conformità dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 47.

La serie sorteggiata sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I titoli contrassegnati con il numero della serie estratta, saranno rimborsati a decorrere dal 1° gennaio 1959.

I titoli al portatore potranno essere presentati, per ottenerne il rimborso, alle sezioni di tesoreria; mentre i titoli nominativi, comprendenti obbligazioni sorteggiate, dovranno essere esibiti, per il rimborso, alla Direzione generale del debito pubblico, direttamente, ovvero a mezzo degli uffici provinciali del Tesoro, escluso quello di Roma.

Roma, addì 15 novembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(6014)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 265

Corso dei cambi del 19 novembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,70	624,65	624,64	624,65	624,60	624,65	624,65	624,70	624,65	624,65
$ Can.	644,34	644,375	644,50	644,75	644,55	644,37	644,75	644,30	644,25	644,75
Fr. Sv. lib.	145,52	145,65	145,58	145,65	145,30	145,55	145,70	145,50	145,54	145,65
Kr. D.	90,25	90,21	90,255	90,22	90,30	90,25	90,22	90,25	90,25	90,25
Kr. N.	87,27	87,26	87,27	87,265	87,25	87,28	87,26	87,25	87,28	87,25
Kr Sv.	120,58	120,63	120,63	120,63	120,60	120,62	120,63	120,57	120,62	120,60
Fol.	164,84	164,86	164,87	164,855	164,95	164,84	164,85	164,85	164,84	164,85
Fr. B.	12,51	12,515	12,515	12,516	12,51	12,52	12,51125	12,50	12,51	12,515
Fr. Fr.	148,15	148,13	148,16	148,14	148,05	148,15	148,13	148,12	148,15	148,15
Fr. Sv. acc.	142,65	142,635	142,655	142,645	142,60	142,65	142,65	142,65	142,63	142,64
Lst.	1746,35	1746,15	1746,25	1746,175	1746,10	1746,33	1746,125	1746,30	1746,32	1746,25
Dm occ	149,24	149,235	149,225	149,26	149,22	149,24	149,24	149,25	149,24	149,24
Scell. Aust.	24,10	24,095	24,10	24,0965	24,10	24,10	24,098	24,10	24,10	24,10

Media dei titoli del 19 novembre 1958

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	71,125
Id 3,50 % 1902	68,05
Id 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	87,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,55
Id. 5 % 1936	98,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	93,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,525

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,65
1 Dollaro canadese	644,75
1 Franco svizzero lib.	145,675
1 Corona danese	90,22
1 Corona norvegese	87,262
1 Corona svedese	120,63
1 Fiorino olandese	164,852
1 Franco belga	12,514
100 Franchi francesi	148,135
1 Franco svizzero acc.	142,647
1 Lira sterlina	1746,15
1 Marco germanico	149,25
1 Scellino austriaco	24,097

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri (Sassari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 ottobre 1958, il dott Enrico Guidi è nominato liquidatore della Società cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri (Sassari), in sostituzione del dott. Giovanni Maria Pani.

(6080)

Nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa « Teatina di costruzione - Copteco », con sede in Chieti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1958, il rag Remo De Marinis e nominato liquidatore della Società cooperativa « Teatina di costruzione - Copteco », con sede in Chieti, già sciolta con decreto Ministeriale in data 19 febbraio 1958.

(6081)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Fiorella Sicula », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 ottobre 1958, la Società cooperativa edilizia « Fiorella Sicula », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott Pietro Pomar, in data 28 novembre 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore

(6082)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Ecce quam bonum », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 ottobre 1958, la Società cooperativa edilizia « Ecce quam bonum », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Giuseppe Pietromarchi in data 9 dicembre 1953, e stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6084)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Fidelitas », con sede in Soriano nel Cimino (Viterbo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1958, la Società cooperativa di consumo « Fidelitas », con sede in Soriano nel Cimino (Viterbo), costituita con atto del notaio dott. Aurelio Tarquini in data 27 febbraio 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6083)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale euganea », con sede in Abano Terme (Padova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 ottobre 1958, i poteri conferiti al dott Leone Bisello, commissario della Società cooperativa « Latteria sociale euganea », con sede in Abano Terme (Padova), sono stati prorogati dal 26 ottobre 1958 al 28 febbraio 1959.

(6079)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie e concorso per esami a nove posti di viceragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli del personale della carriera direttiva e della carriera di concetto delle segreterie universitarie

Concorso per la carriera direttiva

1) Concorso a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie;

Concorso per la carriera di concetto

2) Concorso a nove posti di viceragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) per l'ammissione al concorso per la carriera direttiva: essere forniti della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico marittime o di altra laurea che possa essere dichiarata, volta per volta, equipollente ad una delle laurea predette; possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

per l'ammissione al concorso per la carriera di concetto: essere forniti del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici, sezione commerciale, ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) o del diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciati da istituto commerciale; possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 3, il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi dalle zone di confine e per i profughi dall'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione della pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i suddetti limiti sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età.

Inoltre il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero. Per i funzionari dell'I.R.C.E. che prima della istituzione di detto Ente siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età di anni 40 assorbe ogni altro beneficio previsto dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 40° anno di età.

Nei confronti di assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato, purchè non si superi il 40° anno di età.

Infine il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati; per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali sono liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491.

Il personale già dipendente da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404, potrà essere ammesso ai concorsi indetti con il presente decreto, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e non abbia superato il 45° anno di età, come prescritto dall'art. 12 della citata legge n 1404

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n. 1220,

C) essere cittadino italiano Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica di cui al secondo comma dell'art 1 del regio decreto 30 dicembre 1923 n 2960, e coloro che tale equiparazione hanno ottenuto in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato,

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso,

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio,

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore, Divisione V, entro il termine di 45 giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome,

b) data e luogo di nascita Gli aspiranti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto all elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B* del precedente art 2, sono tenuti a indicare tale titolo

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio,

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) il proprio domicilio e recapito,

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Il candidato, qualora intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, deve produrre distinte domande.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione superiore, Divisione V, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art 9 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

A tal fine gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, su carta da bollo da L 100, dalle autorità marittime competenti

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dell'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L 100

Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare 1937, in carta bollata da L 100

Gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc , di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, devono produrre — a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza — la dichiarazione integrativa, in foglio da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 3 dell 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n 5000 dello Stato Maggiore dell Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945 n 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948 n 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla Marina militare un estratto matricolare Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L 200 debitamente annullata

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi di grade militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione

I reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L 100, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946 n 27

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L 100, dal Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e inva-

lidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre oppure, mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per cause di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per cause di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra devono esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal Prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, devono produrre un certificato, attestante la loro appartenenza a uno degli enti predetti, su carta da bollo da L. 100.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), devono produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazioine delle domande, di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore, Divisione V, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui riceveranno il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta bollata da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'art. 1 del presente decreto, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di laurea, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) per il concorso per la carriera di concetto di cui all'articolo 1 del presente decreto, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di studio, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

Qualora il diploma o il certificato siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, aventi sede fuori della provincia di Roma, la firma del capo della scuola deve essere legalizzata dal Provveditore agli studi, come previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'art. 1 del presente decreto, il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) per il concorso per la carriera di concetto di cui all'art. 1 del presente decreto il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire in luogo del titolo stesso:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'art. 1 del presente decreto, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

b) per il concorso per la carriera di concetto di cui all'art. 1 del presente decreto, un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 3 del presente decreto, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano 30 anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera B) devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si rende necessario.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A e F del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio previsto dall'art. 4, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

E' in facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazioni degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera A) per titolo di studio.

Tuttavia i profughi di territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 4 e nel presente articolo copie autentiche di detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, numero 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore, Divisione V - dopo il termine, previsto dall'articolo 3, di giorni 45 a contare dalla data del giorno successivo a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente decreto, alla precedenza o preferenza nelle nomine, prodotti, dai concorrenti che abbiano superato la prova orale, dopo il termine prescritto dall'art. 4, di giorni 30 dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori e degli idonei dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore, Divisione V, entro il termine, di cui all'art. 5, di giorni 30 dalla data in cui riceveranno il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 5.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova orale di ciascun concorso hanno luogo in Roma Le prove scritte si svolgono nei giorni e nei locali che vengono indicati con apposito avviso, il quale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale (Parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell albo del Ministero stesso

Per sostenere le prove scritte e orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo e di L' 100 se l'autenticazione e fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio,

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale,

d) porto d armi,

e) patente automobilistica;

f) passaporto

Art 8.

L'esame del concorso per la carriera direttiva di cui al precedente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale,

c) su un tema di cultura storica e letteraria

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta

La prova orale ha per oggetto:

a) diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile, diritto del lavoro,

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) statistica metodologica e demografica,

d) nozioni di ragioneria generale, nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato,

e) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento della istruzione universitaria

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte

L'esame di concorso per la carriera di concetto di cui al precedente art 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale

Le tre prove scritte vertono:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero elementi di diritto pubblico (amministrativo costituzionale),

b) su un tema di elementi di economia politica o elementi di scienza delle finanze,

c) su un tema di ragioneria e contabilita generale dello Stato

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) materie delle prove scritte,

b) diritto del lavoro,

c) nozioni di statistica;

d) nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo ai vari servizi della Amministrazione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facolta di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A tale fine per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme, per la difesa delle colonie dell'Africa orientale e della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o invalidi civili, per fatti di guerra o invalidi per servizio militare o civile, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei, che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti e assimilati della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia ovvero profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano o profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940 43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell 11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini pilitici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o orfani dei caduti civili per atti di guerra o dei caduti per servizio militare o civile o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osservano le disposizioni contenute nell'art 13 del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n 1842, nella legge 26 luglio 1929, n 1397, nei regi decreti legge 2 dicembre 1935, n 2111 e 2 giugno 1936, n 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n 233 e 25 settembre 1940, n 1458, nel regio decreto legge 8 luglio 1941, n 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n 1915, nei decreti legislativi 2 marzo 1948, n 135, 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n 1180, 3 giugno 1950, n 375, 15 luglio 1950, n 539, 24 luglio 1951, n 660, 1° ottobre 1950, n 1140, 4 marzo 1952, n 137, 23 marzo 1952, n 207 e 24 febbraio 1953, n 142

A parita di merito si osservano le disposizioni contenute nell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 10 maggio 1958

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1958
Registro n. 64, foglio n 21.

(5991)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n 47490 del 5 dicembre 1957, col quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956,

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso,

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine competente e dai Comuni interessati,

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Pietrostefani dott. Stanislao, vice prefetto.

Componenti:
Morosi dott. Mario, medico provinciale;
Cattaneo prof Piero, docente in clinica ostetrica;
Frasca dott. Giorgio, specialista in ostetricia;
Di Liborio Maria in Liberatore, ostetrica condotta.

Segretario.
Iaboni dott. Ugo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in L'Aquila

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

L'Aquila, addì 5 novembre 1958

Il prefetto: BLANDALEONE

(6099)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n 47490 in data 5 dicembre 1927 col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1956,

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso,

Viste le designazioni pervenute dall Ordine competente e dai Comuni interessati,

Visti l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di L'Aquila di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente
Pietrostefani dott Stanislao, vice prefetto.

Componenti·
Morosi dott. Mario, medico provinciale:
Natali prof Giulio, docente di patologia medica e primario medico dell Ospedale civile di L'Aquila,
Ficara prof Pasquale, docente di patologia chirurgica e primario chirurgico dell Ospedale civile di L'Aquila,
Santacroce dott. Marino, medico condotto.

Segretario:
Franceschini dott. Franco, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima in un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in L'Aquila

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura

L'Aquila, addì 5 novembre 1958

Il prefetto: BLANDALEONE

(6103)

PREFETTURA DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Gorizia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 2521-III San., in data 5 febbraio 1958, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di medico condotto del Consorzio di Ronchi dei Legionari - Doberdò del Lago e Staranzano,

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico condotto del Consorzio Ronchi dei Legionari Doberdò del Lago e Staranzano, vacante al 30 novembre 1957, è così costituita:

Presidente:
Loricchio dott. Adriano, vice prefetto vicario.

Componenti:
Montagna dott. Alberto, medico provinciale;
Sussi prof dott Luigi, docente in clinica chirurgica;
Marin prof dott. Piero, docente in clinica medica,
Rizzo dott. Tito, medico condotto.

Segretario
Baum dott Alberto, funzionario dell'Amministrazione civile dell interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di inserzione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Gorizia

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e. pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Gorizia, addì 8 novembre 1958

Il prefetto NITRI

(6102)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Grado al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n 2521-III San in data 5 febbraio 1958, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta di Grado, vacante al 30 novembre 1957,

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto,

Viste le proposte formulate dal Comune interessato ai sensi dell'art 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854,

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta di Grado, e costituito come appresso:

Presidente
Loricchio dott. Adriano, vice prefetto vicario.

Componenti:
Montagna dott. Alberto, medico provinciale;
Destro prof dott Filippo, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale civile di Gorizia,
Querini dott Italo, libero professionista specializzato in ostetricia e ginecologia;
Bissotti Isolina, ostetrica condotta.

Segretario:
Garra dott. Carlo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Gorizia, addì 8 novembre 1958

Il prefetto. NITRI

(6098)

PREFETTURA DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Gorizia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 2521/III del 5 febbraio 1958, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il posto di veterinario condotto del Consorzio Ronchi dei Legionari Doberdò del Lago, Staranzano, vacante in provincia di Gorizia al 30 novembre 1957;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 884, che modificano gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 47 del regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1939, n. 281;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Sentiti i commissariati e l'Ordine dei veterinari della Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del Consorzio di Ronchi dei Legionari Doberdò del Lago e Staranzano è così costituita:

Presidente:

Loricchio dott. Adriano, vice prefetto vicario.

Componenti:

Germinetti dott. Foe, veterinario provinciale;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Gentile prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria;

De Lorenzi dott. Angelo, veterinario condotto.

Segretario:

Salvaterra dott. Luigi, consigliere di seconda classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione espleterà i suoi lavori in Gorizia.

Gorizia, addì 8 novembre 1958

Il prefetto: Nitri

(6094)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Naro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 25309 in data 20 settembre 1958, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Naro (2ª condotta);

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari e del Comune interessato;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel comune di Naro (2ª condotta) è costituita come appresso:

Presidente:

Tamburro dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:

Ghilardi dott. Gabriele, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Mirri prof. Adelmo, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria dell'Università di Palermo;

Rotolo dott. Alfonso, veterinario condotto.

Segretario:

Ragusa dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 7 novembre 1958

Il prefetto: Querci

(6095)

PREFETTURA DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto pari numero del 27 giugno 1958, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce è costituita come segue:

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;

Mosco prof. Dante, docente in patologia medica;

Carretti prof. Cesare, docente in clinica ostetrica;

Frassanito dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Quarta dott. Nicola, ff. direttore di sezione di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Lecce.

Lecce, addì 6 novembre 1958

Il prefetto: Torrisi

(6101)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 27 giugno 1958, con il quale è stato indetto il concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella Provincia al 30 novembre 1957;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la designazione in data 24 ottobre 1958 dell'Ordine dei medici della provincia di Lecce;

Vista la designazione del Comune interessato;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce alla data del 30 novembre 1957 è così costituita:

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;
Capani prof Luigi, libero docente in patologia medica,
Sangiorgi prof. Giuseppe, docente d'igiene presso l'Università di Bari;
Capuzzello dott Dante, capo dell'Ufficio sanitario del comune di Lecce.

Segretario:
Gennaro dott. Mario, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Lecce.

Lecce, addì 6 novembre 1958

Il prefetto: TORRISI

(6096)

PREFETTURA DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto n 5417 del 18 febbraio 1958, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Taranto alla data del 30 novembre 1957 e precisamente nei comuni di Castellaneta e Monteiasi,

Considerato la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice,

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici chirurghi della Provincia e da parte dei Comuni interessati,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia è costituita come appresso

Presidente:
Biasi dott Alfredo, vice prefetto.

Componenti:
Tedeschi dott Vincenzo, medico provinciale,
Larini prof. Ottavio, libero docente in ostetricia e ginecologia,
Vestita dott. Gioacchino, specialista in ostetricia e ginecologia,
Ranieri Dora, ostetrica condotta.

Segretario:
Vairo dott Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura

Taranto, addì 31 ottobre 1958

Il prefetto: D'AIUTO

(6100)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico aggiunto, addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n 23180 Div san in data 8 maggio 1957, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico scolastico aggiunto addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Perugia n 75 in data 7 febbraio 1958, modificata con atto della Giunta municipale n 1104 del 25 luglio 1958, con la quale veniva costituita la Commissione giudicatrice,

Esaminati i verbali trasmessi a conclusione dei lavori della predetta Commissione,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art 60 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico aggiunto addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia

1 Tarozzi Gabriella . . . . punti 141 63 su 200
2 Picchio Enzo . . . . . . » 112,90 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura e del comune di Perugia

Perugia, addì 11 ottobre 1958

Il prefetto DI GIOVANNI

(6110)

Graduatoria del concorso per il conferimento del posto di medico aggiunto, addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n 54545 San in data 22 novembre 1957, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico aggiunto addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia con l'obbligo anche della vigilanza e assistenza pediatrica,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Perugia n 239 del 16 giugno 1958, con la quale veniva costituita la Commissione giudicatrice,

Esaminati i verbali trasmessi a conclusione dei lavori dalla predetta Commissione,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, nonche l'art 60 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico aggiunto addetto all'Ufficio sanitario del comune di Perugia, con l'obbligo anche della vigilanza e assistenza pediatrica:

1 Biscatti Ornella . . . . . punti 136 — su 200
2 Casoli Laura . . . . 119,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura e del comune di Perugia.

Perugia, addì 17 ottobre 1958

Il prefetto DI GIOVANNI

(6109)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.